

ipotizzati. Tale dato veniva ulteriormente ridotto dal Commissario Giudiziale il quale giungeva alla conclusione che sebbene con margini molto risicati, i flussi di cassa generati dalla continuità aziendale avrebbero consentito il pagamento dei creditori secondo le percentuali ipotizzate, pur nella permanenza di alcune criticità sulle assunzioni contenute nel piano industriale.

A seguito delle integrazioni apportate il Tribunale, perveniva pertanto con provvedimento del 22.12.2020 all'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, e fissava l'adunanza dei creditori per il giorno 22 giugno 2021, con termine fino a dieci giorni prima per il deposito della relazione ex art. 172 L.F.

L'adunanza veniva fissata in un termine ampio al fine di consentire al Commissario Giudiziale di monitorare l'effettivo conseguimento dei ricavi attesi secondo le previsioni di piano per fornire al ceto creditorio ogni più ampia informazione nella relazione ex art. 172 l.f.

Nei termini di legge il Commissario Giudiziale depositava la relazione ex art. 172 formulando una valutazione positiva in ordine alla fattibilità della proposta, pur dando atto dell'elemento di criticità costituito dal mancato conseguimento dei ricavi attesi per il primo trimestre 2021 ammontanti per tale periodo ad euro 652.000 contro una stima del piano concordatario di euro 1.090.000, con conseguente contrazione per euro 438.000. Conseguiva un EBIDTA negativo di euro -64.000 contro una previsione positiva di euro 116.000, con conseguente scostamento di euro 180.000 rispetto al *business plan*.

Tuttavia il Commissario riteneva prudenzialmente di non dover procedere a una revisione delle stime, che in quel momento si sarebbe rilevata prematura, pur fotografando la situazione emersa a beneficio della corretta informazione dovuta al ceto creditorio.

A seguito dell'adunanza dei creditori e nei venti giorni successivi, venivano ampiamente raggiunte le maggioranze di cui all'art. 177 L.F. come richiamate nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 180 l.f.

Nel termine di dieci giorni prima dell'udienza non veniva proposta alcuna opposizione, mentre il Commissario Giudiziale in data 4.10.2021 provvedeva a depositare il parere motivato ai sensi dell'art. 180, comma 2, L.F, formulando un giudizio finale negativo, fondato su una situazione contabile aggiornata al 31.7.2021, e pertanto sull'analisi dei risultati economici concretamente perseguiti dalla società nei primi sette mesi di esecuzione del piano concordatario.

In particolare il Commissario ha rilevato:

"Il fatturato dei primi sette mesi del 2021 è stato di euro 1.523 mila che proiettato su base annua porta ad un volume d'affari di euro 2.610 mila contro una previsione, contenuta nell'attestazione integrativa di cui si è detto, di euro 4.648 mila, con una contrazione in termini percentuali del 44% circa.

Si osserva che il dato stimato per il 2021 è addirittura inferiore al fatturato dell'esercizio 2020, di euro 3.210 mila, anno in cui è stata in concordato (posto che il ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall. è stato depositato il giorno 11 febbraio 2020) e caratterizzato dagli effetti della pandemia con ricadute sul tessuto economico più gravi rispetto al 2021.

Peraltro il fatturato medio conseguito al luglio 2021 è stato di euro 217 mila, importo questo inferiore a quel valore di euro 230 mila che, come riferisce la stessa società debitrice, dovrebbe consentire il pareggio di bilancio.

Il valore dell'EBITDA al 31 luglio 2021 è negativo per euro 223 mila (doc. 2) mentre la stima dell'attestatore, con riguardo all'esercizio 2021, era di segno positivo per euro 374 mila.

Pur volendo depurare detta perdita da quelli che appaiono essere oneri straordinari non ripetibili (ci si riferisce segnatamente alla voce "incentivi all'esodo" iscritta nella situazione contabile al 31 luglio 2021 in euro 42.041,60) il quadro generale non è destinato a mutare.

Anche il cash flow è deficitario in quanto le disponibilità liquide si sono ridotte da euro 210 mila (al 31 dicembre 2020) agli attuali euro 169 mila con un flusso di cassa negativo di euro 41 mila. Ne consegue che l'assenza dell'utile previsto per il 2021 di euro 374 mila sommato alla perdita registrata di euro 223 mila, e quindi per un totale di (già determinato nella percentuale concordataria del 25%). 597 mila, determina una pari riduzione dei flussi di cassa con conseguente impossibilità di soddisfare i creditori chirografari nella misura di euro 480.454,51 (già determinato nella percentuale concordataria del 25%). Inoltre in mancanza di una drastica inversione di tendenza dei risultati economici, appare anche precluso il pagamento dei creditori privilegiati per euro 1.324.846,30. Per altro verso, difettando la redditività e di conseguenti flussi di cassa al servizio del fabbisogno, e risultando, anzi, che la continuità aziendale produce perdite di gestione destinate ad aggravare il disavanzo, si rende superflua qualsiasi valutazione in tema di cram down ovvero di giudizio comparativo di convenienza rispetto all'ipotesi di liquidazione fallimentare".

Il parere 180 l.f. dava pertanto atto di significativi scostamenti delle previsioni di piano che, da una parte, generavano perdite di gestione con conseguente aggravamento del dissesto e che, dall'altra parte, non consentivano di pagare neppure, in una percentuale minima, i creditori chirografari.

Il Commissario Giudiziale provvedeva pertanto alla trasmissione del parere ai tutti i creditori ai sensi dell'art. 179, comma secondo, stante l'intervenuto mutamento delle condizioni di fattibilità.

Iscritto il procedimento a ruolo, la debitrice si costituiva domandando l'omologazione del concordato, comparando poi all'udienza del 14.10.2021, ove dava atto del deposito di osservazioni al parere del Commissario; l'udienza veniva pertanto rinviata al 4.11.2021 per consentire al Commissario di esaminare la memoria della società e per conseguente integrazione del parere.

In particolare nella memoria la debitrice dava in sintesi atto che gli scostamenti evidenziati dal Commissario erano imputabili a eventi straordinari e, pertanto: a) a un cosiddetto "effetto covid" che, in sostanza, spingerebbe i consumatori di caffè a consumare caffè fuori casa come reazione alle restrizioni legale all'emergenza epidemiologica; b) alla contrazione delle esportazioni dalla Cina della macchine per caffè da destinare alla vendita.

La ricorrente poi, dando atto di una significativa contrazione dei costi, concludeva nel senso di ritenere comunque plausibile la proposta ed il piano concordatari, insistendo per l'omologa.

Il Commissario Giudiziale, con parere integrativo del 28.10.2021, confermava le proprie valutazioni negative evidenziando che, pur alla luce della modifica al *business plan* apportata dalla ricorrente, si perveniva ad un giudizio di inettitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati in quanto il ceto creditorio chirografario non sarebbe stato pagato neppure in una percentuale minimale.

All'udienza del 4.11.2021 è comparso il legale della società ricorrente il quale non ha contestato le risultanze del parere integrativo del Commissario e ha correttamente rappresentato al Tribunale che uno dei principali clienti della società ricorrente, Mediashopping, ha interrotto i pagamenti che aveva iniziato ratealmente ad effettuare stante la probabile cessazione dell'attività con conseguente impatto negativo sulla tenuta del piano concordatario di difficile determinazione.

Quanto all'omologa si rimetteva pertanto alle determinazioni del Tribunale.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni di legge per l'omologazione del concordato.

Deve ritenersi in questa sede, sulla base del parere motivato ex art.180, comma 2, L.F. e della successiva integrazione, venuta meno la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 L.F.

Le valutazioni negative del Commissario Giudiziale sono state all'udienza del 4.11.2021 fortemente corroborate dalla stessa società che ha rappresentato l'esistenza di un impatto decisamente negativo sulle previsioni del piano discendente dalla probabile cessazione dell'attività da parte del principale cliente della ricorrente.

L'elemento sopravvenuto, correttamente rappresentato all'udienza dal difensore della società, conferma e aggrava ulteriormente il quadro negativo già esaustivamente messo in luce dal Commissario Giudiziale, che porta ad un giudizio conclusivo di manifesta non attitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

E difatti gli scostamenti rispetto alle previsioni di piano, come esaustivamente indicati dal Commissario Giudiziale nel parere ex art. 180 l.f. e nella successiva integrazione, comportano l'assenza di ogni prospettiva di pagamento quantomeno del ceto chirografario.

Sul punto, si osserva che il Tribunale sin dal decreto di apertura rimarcava la necessità da parte del Commissario di eseguire un costante monitoraggio del concreto perseguimento dei ricavi previsti nel piano; a tal fine deliberatamente l'adunanza dei creditori veniva fissata in un tempo tale da consentire al Commissario di verificare la rispondenza delle previsioni quanto al primo trimestre di piano.

Al momento della redazione ex art. 172 l.f. le previsioni pur già non allineate al piano non determinavano tuttavia le necessità di procedere, secondo il Commissario, ad una revisione delle stime del piano (né invero la società si avvaleva della facoltà di legge di apportare modifiche al piano concordatario prima dell'adunanza dei creditori).

Al momento della redazione del parere ex art. 180 l.f. il periodo di valutazione dei risultati economici indicati nel piano si espandeva ulteriormente, portando ad una prognosi di manifesta irrealizzabilità dei risultati attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa, secondo i dati sopra riportati fondati sull'analisi dei ricavi conseguiti dalla società nel primo periodo di esecuzione del piano.

Gli elementi addotti dalla ricorrente nella memoria depositata in atti circa la imputabilità del risultato negativo ad eventi straordinari sono stati esaminati dal Commissario nel parere integrativo pervenendo ad un giudizio di inverosimiglianza del fatturato mensile stimato dalla società in euro 260.000 in quanto *“assolutamente distante di risultati consuntivi in ultimo conseguiti dalla società debitrice”*: il Commissario ha sul punto evidenziato che, anche a voler estendere ulteriormente l'arco temporale di valutazione agli ultimi 15 mesi e anche a voler considerare il miglior fatturato medio mensile conseguito dalla società nel periodo inciato, pari ad euro 193.000,00 (comunque distante dagli ipotizzati euro 260.000), ugualmente non si perverrebbe al pagamento neppure dei creditori privilegiati rappresentando al Tribunale che *“anche nella migliore delle ipotesi”*, la società a fine piano conseguirebbe un EBITDA di soli 11.000 *“con conseguente impossibilità di soddisfacimento, anche solo parziale, dei creditori privilegiati”*.

Tali ulteriori valutazioni del Commissario, contenute nel parere integrativo, non sono contestate dalla società che, anzi all'udienza del 4.11.2021 le ha di fatto consolidate, dando atto della prossima cessazione dell'attività da parte del principale cliente della società, Mediashopping, rimettendosi conseguentemente alle determinazioni del Tribunale.

Gli elementi indicati acclarano l'intervenuta evaporazione della causa concreta del concordato intesa – quest'ultima – come idoneità del concordato ad assicurare sia il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore sia il soddisfacimento, anche pur

ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori in tempi ragionevoli (Cass. civ. Sez. Unite, 23-01-2013, n. 1521; Cass. Sez. I, Sentenza n. 11014 del 09/05/2013; Cass. Sez. I, Sentenza n. 13083 del 27/05/2013; Cass. n. 21175/2018; Cass. n. 3863/2019; Cass. n. 11522/2020).

Va al riguardo rammentato che il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo e che *“il controllo di legittimità si attua verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato”* (Cass. S.U. n. 1521/2013).

Consegue il rigetto della domanda di omologa del concordato preventivo.

P.Q.M.

1) rigetta la domanda di omologa di concordato preventivo proposta da

2) revoca i benefici di legge e manda al Registro delle Imprese per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 04/11/2021 .

Il Giudice Estensore
Dott. Vincenza Agnese

Il Presidente
Dott. Sergio Rossetti